

## BGE 49 I 401

Bundesgericht (BGE), 1923-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_49\\_I\\_401](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_49_I_401)

FR: ATF 49 I 401

IT: DTF 49 I 401

### Volltext

A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE) 49. Sentenza ao ottobre 1923 nella causa Volonterio contro l'icino. Ammissibilità costituzionale dell'imposta sulla rendita professionale cui sono assoggettati i ticinesi domiciliati all'estero. Questa imposta non è oppugnabile in base degli art. 46 al. 2 e 4 CF. A. - L'art. 17 della legge tributaria ticinese 11 dicembre 1907 dispone: « So no tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza » e sulla rendita: 1) a) Coloro che sono domiciliati nel Cantone. » § 10 I ticinesi residenti all'estero, iscritti nei cata- » loghi elettorali 0 nei registri dei fuochi, sono dichiarati » come domiciliati. » B. - Alfredo ed Alfonso Volonterio, attinenti di Locarno, sono, da anni, domiciliati in Italia, ove esercitano la loro professione e sono soggetti all'imposta sul reddito professionale. In virtù dell'art. 17 precitato, sono sottoposti anche in Locarno all'imposta sulla rendita, determinata, nel 1921, in 4000 fchi. per Alfredo, e 4500 fchi. per Alfonso Volonterio. Contro siffatta imposizione essi ricorsero~ nelle forme di legge, alle competenti autorità ticinesi, allegando che si trattava di doppia imposta e di un onere fiscale ingiustificato soprattutto nel presente disagio economico generale. AS 49 I-1923 28 402 Staatsrecht. Con risoluzione N° 3170 dell' 11 maggio 1923, il Consiglio di Stato, ultima istanza cantonale, respinse il ricorso, riferendosi, in sostanza, all'art. 17 1. C., secondo il quale sarebbe indifferente che i ticinesi residenti all'estero vi siano tenuti al pagamento dei tributi professionali. C. - Con ricorso 18 luglio 1923 i fratelli Volonterio domandano al Tribunale federale che, annullata la risoluzione querelata, essi vengano svincolati da ogni imposizione sulla rendita nel Ticino. Motivi: Il Consiglio di Stato è inorso in violazione degli art. 46 al. 2 e 4 CF sanando una doppia imposta ed una disparità di trattamento tra i ticinesi domiciliati nel Cantone 0 nei Cantoni confederati e quelli residenti all'estero, e creando per questi ultimi, ai quali appartengono i ricorrenti, un domicilio fiscale speciale e fittizio, mentre, per quelli. decisivo e solo il loro domicilio reale ed effettivo. Il decreto legislativo 16 giugno 1893, che concede il diritto di voto in materia cantonale e comunale ai ticinesi domiciliati all'estero iscritti nei registri dei fuochi di un Comune del Cantone, non ha nulla a che vedere eolla questione della loro imponibilità nel Cantone poiché, nella mente del legislatore, esso doveva costituire, per i ticinesi residenti all'estero, un favore e non un aggravio fiscale. Il disposto dell'art. 17 lett. a § 10 è antiquato e le mutate condizioni tributarie di ogni paese l'hanno reso intollerabile. Il che risulta anche dalla discussione avvenuta nel 1921 in seno della Commissione della Costituzione, la quale ha accettato la proposta di uno dei suoi membri tendente a rendere possibile ai ticinesi all'estero l'esonero dalle imposte professionali nel Cantone facendosi radiare dal registro dei fuochi del loro Comune. In questa occasione fu rilevato che, già attualmente, 9ft. degli emigranti « non pagano nulla, eccetto forse il testatico». Indarno si addurrebbe in contrario, che l'ammissione del ricorso aggraverebbe sensibilmente la situazione di molti Comuni; neU'ultima sessione del J Gleichheit vor dem

Gesetz. N° 49. 403 Gran Consiglio, alcuni deputati (Soldini e Consorti) presentarono un'azione diretta all'esenzione dall'imposta cui attualmente soggiacciono i ticinesi residenti all'estero. D. - Con risposta 20 agosto 1923 il Consiglio di Stato domanda la rievocazione del ricorso. Il divieto della doppia imposta è applicabile solo nei rapporti intercantionali; nei rapporti internazionali esso è ammesso soltanto in via di eccezione, in quanto concerne gli immobili ed il loro reddito. Non può essere questione di violazione dell'art. 4 CF, in quanto che i ricorrenti stessi riconoscono che, di fronte all'art. 17 legge tributaria, il giudizio denunciato non poteva essere diverso da quello che fu. E. - Il complemento d'inechiata ordinato dal giudice istruttore ha provocato: a) Dall'ufficio 25 settembre u. s., col quale il Municipio di Loarno rileva che, in quel Comune, tutti i cittadini all'estero iscritti nel catalogo civico e nel registro dei fuochi sono inclusi nelle tabelle d'imposta e le tassazioni di questi contribuenti si muovono, di regola, tra 1000 franchi e 2000 franchi di rendita. « L'imposta incassata regolarmente presso i relativi rappresentanti nominati dagli assenti... » b) La produzione, da parte del Consiglio di Stato, dei verbali delle discussioni della Commissione della Costituyente (che si riferiscono alla predetta proposta intorno alla facoltà per i ticinesi residenti all'estero di farsi radiare dal registro dei fuochi) e di una copia della mozione Soldini e Consorti. Deponendo questi atti il Consiglio di Stato fa rivelare: La proporzione dei ticinesi all'estero non paganti l'imposta in patria, riferita dal verbale della discussione della Costituente (9/10), e senza dubbio inesatta. Dall'unita dichiarazione dell'Ufficio cantonale delle contribuzioni risulta che l'art. 17 della legge è normalmente applicato. L'esenzione dall'imposta dei ticinesi residenti all'estero avrebbe una gravissima ripercussione sulle finanze del Cantone e soprattutto su quelle dei Comuni più poveri 404 Stati delle valli e delle campagne. Nel Comune di Malvaglia per es. (secondo l'estratto dalle tabelle d'imposta parimenti prodotto) risulterebbe che la maggior parte della rendita imponibile deriva dai ticinesi all'estero. Considerando in dirittura: 10 - Già, nelle leggi tributarie ticinesi di molto anteriori alla vigente, è sancito il principio dell'imponibilità dei ticinesi residenti all'estero. L'art. 3 della legge tributaria 7 dicembre 1863 dispone: « Tutti i ticinesi sono soggetti all'imposta per la sostanza situata nel Cantone e per le rendite e capitali ovunque posti. » Questo ordinamento fiscale dipende ed è in certo modo addirittura imposto da speciali condizioni di emigrazione nel Ticino. E, mentre le norme federali sul divieto della doppia imposta hanno sempre dichiarato esenti dall'imposizione i ticinesi residenti nei Cantoni confederati, per riguardo ai ticinesi residenti all'estero il diritto federale si limita ad escludere l'imposta sugli stabili siti all'estero e sulla rendita degli stabili stessi, quando questi beni sono già imposti al luogo dove si trovano. Per contro, il diritto federale ha finora lasciato intatto il diritto del Cantone di assoggettare i ticinesi residenti all'estero alle imposte in patria per la loro sostanza mobile e la rendita; e ciò senza indagare se questi beni, in virtù di legge straniera, siano già soggetti all'imposta estera e se per essi questa imposta venga realmente percepita. In concetto dell'art. 3 della legge tributaria del 1863 fu ribadito dall'art. 6 della legge del 4 dicembre 1894, nel quale, premesso (art. 6 a) che soggetti al pagamento dell'imposta sulla rendita « sono tutti coloro che hanno domicilio nel Cantone », vien detto: « 1° Sono considerati « come domiciliati tutti i ticinesi e confederati iscritti nei cataloghi elettorali. » In relazione a questo disposto sta l'art. 10 al. 20 del decreto legislativo 15 gennaio 1894 in modificazione della legge 5 dicembre 1892 sulla compilazione dei cataloghi civici, il quale dichiara: Gleichheit vor dem Gesetz. N° 49. 405 « Devono essere iscritti in catalogo i cittadini e confederati che hanno raggiunto l'età di anni 20, e che da » tre mesi mantengono il loro domicilio nel Comune, » ed i cittadini ticinesi all'estero che fanno parte di un fuoco iscritto sul registro

dei fuoebi del Comune medesimo. » Questo disposto ha la sua base costituzionale nel decreto di riforma costituzionale del 16 giugno 1893, il quale, in modificazione dell'art. 33 della Costituzione ticinese, dispone: «I ticinesi residenti all'estero. ehe » fanno parte di un fuoco iscritto sul registro dei fuoebi » di un Comune del Cantone, esercitano il diritto di vota » in detto Comune, salvo i casi di esclusione previsti II dalla legge.» Questa inserzione nel registro dei fuoebi fu, in occasione della nota vertenza Lepori, ritenuta dal Consiglio di Stato obbligatoria e indipendente dalla volontà dell'attinente. E questo modo di vedere, non condiviso dal Tribunale di Appello tieinese (sentenza in causa Lepori 23 marzo 1897, Giurisprudenza patria 97 p. 321 e seg.), fu approvato dal Consiglio federale, il quale dichiarava espressamente (decisione 31 agosto 1897 nella causa Lepori, Giurisprudenza patria 1897 p. 775 e seg.), che il domicilio politico dei cittadini tieinesi residenti all'estero essendo un domicilio legale, e coereitivo, per cui il tieinese all'estero non può rinunciare. Donde segue che tutti i tieinesi devono essere iscritti in un registro dei fuoebi nel Tieino e, ove abbiano diritto di voto, in un catalogo elettorale che sani, di regola, quello dell'uogo di attinenza. Al disposto dell'art. 6 lett. a § 10 precitato della legge tributaria del 1894 e pure insito il concetto che i ticinesi residenti all'estero soggiaciono, per la sostanza e la rendita, alle imposte ticinesi e ciò per la ragione legislativa che, malgrado la loro assenza, i rapporti di questi cittadini col loro paese d'origine non cessano. Nella sentenza 10. aprile 1907 (RU 23 p. 456 e seg.) il Tribunale federale, esaminando la costituzionalità di siffatto sistema, dopo aver dichiarato che il quesito di sapere, se la radiazione 406 Staatsrecht. di un attinente tieinese dal registro dei fuoebi e dai cataloghi elettorali dipenda dalla sua volontà, e quesito di mero diritto cantonale e sfugge all'indagine del Tribunale federale, rileva (motivo 30 p. 463 1. c.): « Il solo mezzo » che rimarrebbe per far ammettere il ricorso » (Lepori) » sarebbe quello di dimostrare che il disposto dell'art. 6 » lett. a § 10 della legge tributaria cantonale, che obbliga » ogni cittadino iscritto nei cataloghi elettorali del Cantone » al pagamento delle imposte in genere sulla sostanza » e la rendita, contiene, in se stesso, una norma contraria » alla Costituzione federale. Una simile argomentazione » apparirebbe però a prima vista infondata. In quanto » che è noto che la Costituzione federale non sanesce altri » limiti alla legislazione dei Cantoni in materia d'imposta » che quelli risultanti dal divieto di doppia imposizione » tra Cantone e Cantone. Nel resto, le autorità cantonali » sono pienamente libere e sovrane di determinare le » basi e le condizioni del loro sistema tributario e possono » quindi far dipendere l'obbligo al pagamento dei pubblici » tributi dei propri attinenti dal domicilio politico anzi » che dal domicilio in senso ordinario. » 20 - L' art. 17 lett. a § 10 della vigente legge tributaria (v. stato di fatto lett. a) null'altro e che una redazione più accurata dell'art. 6 lett. a § 10 della legge anteriore, come quella che, più precisamente, esprime il concetto, che l'imponibilità dei ticinesi residenti all'estero per la sostanza e la rendita e un obbligo inerente alla loro qualità di attinenti ticinesi, documentata dalla loro inserzione nei registri dei fuoebi e nei cataloghi civici (cfr. la tesi di laurea del Dott. Torricelli sulla istituzione del fuoco nel Cantone Ticino. 144 e seg). E bensì vero che siffatto disposto pone alla base dell'ordinamento fiscale ticinese un principio tributario diverso da quello comunemente accettato; sostituisce, cioè, nei limiti della legge, il principio dell'attinenza 0 dell'origine a quello del domicilio; in altri termini, crea per gli attinenti ticinesi residenti all'estero un domicilio fittizio. Ma, per i motivi Gleichheit vor dem Gesetz. N° 49. 407 esposti nella sentenza Lepori 10 aprile 1897, ciò non può essere considerato come anticostituzionale. Il Tribunale federale, da quell'epoca in poi, non è andato più oltre nell'applicazione del divieto della doppia imposta nei rapporti internazionali. Non mancherebbe invero qualunque ragione in favore della tesi di estendere ai

rapporti inter- nazionali i principi accolti in materia intercantonale. Si potrebbe, ad. es., addurre che gli oneri fiscali sono nel frattempo eseguiti ovunque in larga misura. Ma siffatta estensione supporrebbe anzitutto la reciprocità dei paesi esteri, almeno, una certa uniformità, se non assoluta, relativa delle diverse legislazioni; condizioni queste dalle quali si è ancora assai discosti, forse più discosti ancora che all'epoca da cui data il precitato giudizio del Tribunale federale nella causa Lepori. Non esiste quindi motivo sufficiente per dissentire da quella sentenza. 30 - Per quanto è dell'addebito, che l'art. 17 lett. a § 10 della vigente legge tributaria ticinese costituisca una violazione dell'art. 4 CF, come quello che sanerebbe una disparità di trattamento tra ticinesi domiciliati nei Cantoni confederati e quelli residenti all'estero, occorre anzitutto rilevare, che la combinazione del principio del domicilio con quello dell'attinenza in tema fiscale è giustificata nel Cantone Ticino dalla speciale intimità dei rapporti che gli emigranti ticinesi conservano con il loro cantone di origine e le sue istituzioni. Anche l'elettorato, che la legislazione cantonale conferisce ai ticinesi all'estero, e una particolarità di questo Cantone e sta in connessione indissolubile colla loro imponibilità nel Cantone, e questo sistema fu dichiarato compatibile colla Costituzione federale dalle Camere federali, le quali accordarono la garanzia federale al decreto costituzionale precitato 16 giugno 1893. Se, in fatto, questo stato di cose conduce ad una disparità di trattamento tra ticinesi residenti all'estero e ticinesi domiciliati in Cantoni confederati, ciò è dovuto al divieto costituzionale di doppia imposta. il quale però non è operativo di effetti nei rapporti inter- 408 Staatsrecht. nazionali, vale a dire a favore dei ticinesi all'estero. D'altro canto, non è dimostrato che, nei rapporti di questi ultimi, il disposto non sia applicato in modo uniforme. Dalle dichiarazioni precitate dell'Ufficio cantonale delle contribuzioni ed el Municipio di Locarno (v. stato di fatto lett. E) emerge invece, che l'art. 17 della legge è applicato normalmente. L'asserzione, che i 9/10 dei ticinesi residenti all'estero vadano esenti dall'imposta in patria vien formalmente contestata dal Consiglio di Stato e non occorrono maggiori indagini su questo punto, poiché, conformemente agli interessi stessi fiscali del Cantone e dei Comuni, bisogna ritenere, che l'imposizione sia applicata realmente in modo uniforme e che solo le inevitabili difficoltà pratiche dell'incasso di tributi verso persone residenti all'estero possano condurre, forse, a qualche disparità di applicazione non voluta, ma subita. I ricorrenti obiettano ancora, che il disposto è antiquato e più non corrisponde alle idee moderne. Ma questo quesito è di competenza cantonale. In altri termini, è compito del Cantone interessato e non delle autorità federali di adattare le sue istituzioni di diritto cantonale alle idee moderne ed alle condizioni economiche dell'epoca. La mozione Soldini e Consorti sembra tendere a questo scopo : ma, contrariamente a quanto i ricorrenti asseriscono, essa non mira ad esonerare completamente gli emigranti ticinesi, ma solo a conseguire « una equa e sensibile attenuazione dei «tributi» cui sono soggetti. L'ingerenza di autorità federali in quest'ordinamento fiscale sarebbe del resto tanto meno giustificata in quanto che, come risulta dalla comunicazione del Municipio di Locarno (v.lett. E qui sopra), la pratica tende a mitigare le asprezze del sistema e che, secondo affermazione del Consiglio di Stato, l'abolizione dell'imposta degli emigranti all'estero avrebbe ripercussione grave sulle finanze del Cantone e dei Comuni meno abbienti. Quest'asserzione, resa plausibile dall'importanza notoria dell'emigrazione ticinese all'estero e corroborata da un estratto dal registro tributario del Comune di Malvaglia~ nel quale i ticinesi residenti in paese figurano per una rendita imponibile di 256,200 fchi., quelli all'estero di 320,100 franchi. Il Tribunale federale pronuncia : in ricorso e respinto. 50. Sentenza 21 dicembre 1923 nella causa Gabani contro 'ricino. Un istituto bancario che ha una succursale in un comune e la sua sede sociale

principale in altro, e. considerato come domiciliato anche in quello agli effetti dell'art. 33 legge tributaria ticinese 11 dic.1907. Il diffalco dei debiti previsti da quel disposto deve quindi essere ammesso anche comunemente. A. - La legge tributaria 11 dicembre 1907 dispone: Art. 8 : « Dalla sostanza si deducono i debiti e improvati }) verso individui od enti morali, che soggiacciono aHa » imposta sulla sostanza nel Cantone 0 che ne sono » esentati per legge. » Questo disposto vale per l'imposta cantonale. Per l'imposta comunale la legge prescrive : Art. 33: « Dalla sostanza si deducono i debiti verso » creditori che sono' domiciliati e soggiacciono all'imposta » comunale nel Comune. » E più sotto: Art. 40: « Le ditte e commerciali e le società anonime ed in » aecomandita per azioni che oltre alla sede, hanno » succursali, agenzie, rappresentanze, corrispondenti 0 » depositi di merci dove si compiono operazioni di carattere » re commerciale in altri Comuni, sono colpiti dall'im- » posta comunale per due terzi nel Comune dove esiste » la sede e per un terzo in parti eguali nei Comuni dove

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.